

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 3 - Bilancio e Programmazione
e mail: servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it

CIRCOLARE N. 13

Prot. 98276

Palermo, 27-09-2022

OGGETTO: *Bilancio di previsione per il triennio 2023 – 2025 e disegno di legge di stabilità regionale.*

AGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c.

ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI

ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

L O R O S E D I

Ai fini della predisposizione dei disegni di legge relativi al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, alla legge di stabilità ed alla legge solo ordinamentale e, tenuto conto del Documento di economia e finanza regionale 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 28 giugno 2022, si trasmette copia del “bozzone” per la formulazione delle rispettive proposte da parte dei singoli centri di responsabilità.

Come noto ai sensi dell'articolo 73 bis del Regolamento interno dell'Assemblea, l'esame del disegno di legge di bilancio di previsione della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare della durata di 45 giorni (da concludere entro il 31 dicembre), a decorrere dall'effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate. Giova precisare, altresì, che durante la sessione di bilancio, la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è preordinata all'esame di detto disegno di legge con la

conseguente sospensione di ogni attività concernente l'esame degli altri testi di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate. Ai sensi dell'art. 73 bis, c.2, alle Commissioni, durante tale particolare sessione, è inibito l'esame di altri disegni di legge.

Inoltre il Regolamento interno dell'ARS prevede (articolo 73 ter) che la Presidenza dell'Assemblea verifichi la corrispondenza del disegno di legge presentato dal Governo alla previsione normativa che ne fissa i contenuti provvedendo, se necessario, a stralciare le norme che reputa estranee al contenuto predefinito.

Ai fini della redazione dei documenti finanziari indicati in precedenza vengono fornite le indicazioni necessarie per l'elaborazione delle proposte che dovranno pervenire per il tramite delle Ragionerie Centrali a questo Dipartimento, complete degli allegati debitamente firmati dal vertice amministrativo e politico per la predisposizione dello schema del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, ed il successivo inoltro alla Giunta regionale di Governo.

Si rammenta che la Giunta dovrà provvedere alla sua approvazione **entro il 31 ottobre 2022**, unitamente al disegno di legge di stabilità ed eventualmente a quello ordinamentale, nel quale saranno inserite le disposizioni che manifestano un profilo ordinamentale e che non determinino direttamente un effetto finanziario, (maggior entrata o minor spesa) ed alla proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati con contestuale trasmissione all'Assemblea Regionale Siciliana.

Si evidenzia che l'elaborazione del documento contabile per il prossimo triennio è conforme alle disposizioni vigenti in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali ed organismi strumentali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, si ricorda che l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ha introdotto nell'ordinamento contabile regionale le disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili previste dai Titoli I e III del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, già a decorrere dal 1° gennaio 2015. Inoltre, con D.Lgs. 27 dicembre 2019, n.158 integrato, da ultimo, con D.Lgs. 9 giugno 2022, n.87, sono state emanate ulteriori norme di attuazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Le norme di cui al Titolo II, concernenti i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, sono state introdotte nell'ordinamento regionale con il comma 12 dell'art. 47 della legge regionale n. 5/2014, a partire dal 1° gennaio 2014.

Pertanto la predetta disciplina trova piena applicazione nella redazione ed approvazione del documento contabile, reputandosi quindi utile richiamare le disposizioni contabili inerenti il Bilancio di previsione, al fine di rendere più agevole la formulazione delle proposte da parte di codesti Amministrazioni e/o Uffici equiparati:

• **comma 1 dell'articolo 2**, il quale stabilisce che “*Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria*”.

• **paragrafo 9.4 dell'allegato 4/1**, il quale prevede che:

“Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi” ...;

*“Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16 (cf. Allegato 1 al D.Lgs. 118 /2011), e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno **esigibili** in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.*

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al presente decreto.”

Ai fini della formulazione delle proposte, codeste Amministrazioni dovranno tenere in considerazione la circostanza che il bilancio ed i documenti finanziari correlati hanno valenza autorizzatoria triennale in termini di competenza, ed annuale in termini di cassa.

Il Bozzone trasmesso con la presente Circolare è stato predisposto secondo le classificazioni previste dal citato decreto legislativo n. 118/2011, che prevedono, rispettivamente, per la spesa, missioni, programmi e titoli e per l'entrata, titoli e tipologie definite in base alla natura delle entrate, con l'indicazione per ciascun capitolo se trattasi di risorse “vincolate” o “libere”.

Si ricorda, a tal proposito, quanto indicato dal decreto legislativo n. 118/2011 secondo il quale:

- Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
- I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività, volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi a loro volta sono ripartiti in titoli secondo una specifica codifica.
- Per la parte della spesa, ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macro-aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.
- Per l'entrata, ai fini della gestione e della rendicontazione, le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto.

Le missioni e i programmi, per la spesa, e le tipologie e le categorie, per l'entrata, sono individuati rispettivamente nell'Allegato 14, e nell'Allegato 13 al decreto legislativo n.



118/2011 nella versione aggiornata dal DM 11 agosto 2017, disponibili nella Sezione “Schemi di bilancio” del sito:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/) nell’Area “ARCONET”.

Si evidenzia, inoltre, che, nel formulare le proposte di previsione, codeste Amministrazioni dovranno tenere conto del principio della competenza finanziaria c.d. “*potenziata*”, di cui al principio generale n. 16, secondo il quale le previsioni dovranno indicare le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati tenendo conto, pertanto, rispettivamente del diritto alla riscossione (nascita del credito o diritto a riscuotere) e all'obbligo di pagamento (nascita del debito o obbligo a pagare) delle stesse.

Per i capitoli del perimetro sanitario si applicano le norme contenute nel Titolo 2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

BILANCIO DI COMPETENZA

Dopo aver illustrato sinteticamente il quadro normativo di riferimento per la predisposizione del bilancio per il triennio 2023-2025, si rappresenta preliminarmente che il bozzone, trasmesso con la presente Circolare, è stato elaborato in forma semplificata. Esso comprende tutti i capitoli presenti in previsione a legislazione vigente, compresi quelli istituiti ai sensi dell’art. 1, c.4, della l.r. 28/2016 e ss.mm.ii occorrenti per l'adeguamento dei capitoli alla codifica prevista dal piano dei conti integrato cd. “sdoppiamento capitoli”.

Per i capitoli presenti nel bozzone viene riportata la “nuova competenza ordinaria” corrispondente allo stanziamento definitivo ad oggi risultante, al netto delle somme già iscritte in bilancio con decreti di variazione o per effetto delle reimputazioni da riaccertamento.

I dati relativi a tali reimputazioni e iscrizioni di somme a seguito di variazioni di bilancio, nonché quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato a valere sugli esercizi 2023-2025 verranno rielaborati e inglobati negli stanziamenti degli anni corrispondenti, secondo gli schemi di bilancio del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio per l'approvazione da parte della Giunta di Governo.

Si descrivono con maggior dettaglio, per singola tipologia di entrata e di spesa, i criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni.

Entrate:

Le previsioni delle entrate tributarie ed extratributarie riportano, per i primi due esercizi del triennio 2023-2025, l'importo della previsione risultante per i corrispondenti anni nel bilancio di previsione per il biennio 2023-2024, mentre la previsione dell'anno 2025 riporta lo stesso dato di quella del 2024.

Spese:

1. Per i capitoli c.d. "liberi", ovvero finanziati con fondi regionali i cui stanziamenti non sono predeterminati da specifiche norme, nonché per i capitoli di spese obbligatorie, è stato riportato per il triennio 2023-2025 l'importo della previsione risultante per il biennio 2023-2024, adeguato alla legislazione vigente fino alla legge regionale 10 Agosto 2022, n. 16, e posto lo stanziamento del 2025 uguale a quello del 2024.

Si precisa che nella predisposizione del Bilancio 2022/2024 si è evidenziata la duplicazione delle finalità del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per quanto attiene gli accertamenti sanitari sul personale. Infatti in ogni rubrica era presente un capitolo denominato "spese per accertamenti sanitari" ed uno denominato "servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" con il medesimo nomenclatore. Pertanto, sono stati soppressi i capitoli denominati "spese per accertamenti sanitari" e i relativi stanziamenti sono stati iscritti all'altro capitolo.

2. Per i capitoli dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014/2020 (FERS, PSR, FEP e FSE), del Piano di Azione e Coesione 2014/2020 (PAC), dei Programmi della politica unitaria di coesione, e relativi ad ogni altra assegnazione extraregionale, nel "bozzone" trasmesso non risultano le relative somme. Le somme già iscritte con decreti di variazione o per effetto delle reimputazioni da riaccertamento ordinario verranno incluse nella previsione 2023-2025 al momento della rielaborazione degli importi e della presentazione del Bilancio, mentre per le ulteriori somme da iscrivere si procederà con provvedimenti di variazione da adottarsi su richiesta dell'Amministrazione competente che dovrà contenere in modo puntuale i cronoprogrammi di spesa e la codificazione fino al IV livello, quest'ultima indispensabile per la corretta istituzione dei nuovi capitoli di spesa.

I capitoli relativi ad assegnazioni extra-regionali vengono riportati "per memoria" (P.M.) se saranno interessati dall'"inglobamento" di cui sopra, mentre se, alla data di elaborazione del bozzone, non sono interessati da variazioni a valere degli esercizi 2023/2025 vengono proposti come "soppressi".



Di regola, i capitoli già soppressi nel bilancio vigente dovrebbero essere eliminati ma, solo ai fini della rappresentazione negli schemi di bilancio dei dati attinenti l'esercizio 2022, vengono mantenuti come soppressi quelli che nell'esercizio 2022, alla data di elaborazione del bozzone, hanno uno stanziamento di competenza e/o di cassa;

3. Per i capitoli riguardanti oneri predeterminati da specifiche leggi di spesa, sono stati inseriti gli importi autorizzati per gli esercizi 2023-2025 con le relative leggi autorizzatorie vigenti; si precisa che sono stati inseriti i capitoli ed i relativi oneri del triennio 2023/2025 relativi alle leggi di spesa approvate fino alla legge regionale 10 Agosto 2022, n. 16.

I capitoli di fondi regionali connotati da nota, cioè finanziati con specifica norma, la cui autorizzazione di spesa non copre gli esercizi considerati nel bozzone vengono proposti come “soppressi”;

4. Per i capitoli relativi ai limiti di impegno (contrassegnati in bilancio con la nota “D”), le previsioni tengono conto degli importi già previsti nel bilancio di previsione per il triennio 2022–2024, da aggiornare tenendo conto anche delle ulteriori rate consolidate. In particolare per i capitoli relativi ai limiti d’impegno afferenti ai fondi vincolati, la cui copertura viene assicurata con l’Avanzo vincolato, si procede in fase di previsione a utilizzare il Fondo Pluriennale vincolato per la copertura degli oneri degli anni 2024 e 2025, stante che l’Avanzo vincolato può essere applicato solamente nel primo anno (esercizio 2023) del bilancio di previsione pluriennale 2023-2025.
5. Per i capitoli di spesa sui quali sono stati assunti impegni ricorrenti nel rispetto dei vigenti principi contabili, si rinvia a quanto più in avanti specificato in ordine ai capitoli da scorporare e alla “Formulazione delle proposte di previsione della spesa”;
6. I capitoli relativi al trattamento economico fondamentale del personale regionale a tempo indeterminato riportano lo stanziamento già iscritto nel bilancio per il triennio 2022/2024, mentre si ricorda che i capitoli relativi al trattamento economico fondamentale del personale a tempo determinato sono stati soppressi, con il bilancio vigente, stante la stabilizzazione del personale di cui all'ex articolo 32 della L.R. 5/2014 ed all'articolo 3 della L.R. 27/2016;
7. Il comma 3-bis dell'articolo 14 del D.Lgs. 118/2011 prevede che “la disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata

con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto". In passato il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ha proceduto a disaggregare la spesa in argomento a consuntivo.

8. Nel Bozzone gli stanziamenti relativi alle predette spese sono stati riportati nei capitoli di spesa utilizzati nel bilancio di previsione dell'ultimo esercizio ed il Dipartimento regionale Funzione Pubblica provvederà alla disaggregazione ed a formulare le proposte di previsione delle spese di personale per singola Missione e Programma, onde consentire il rispetto del disposto contenuto nel predetto comma 3 bis dell'art.14.
9. Anche i capitoli relativi agli oneri sociali e all'imposta sulle attività produttive (IRAP) riportano nel bozzone il valore previsto per i corrispondenti anni nel bilancio per il triennio 2022/2024, e dovranno essere riallocati nelle differenti Missioni e programmi secondo la disaggregazione di cui al precedente punto 7;
10. Con riguardo al trattamento accessorio del personale non dirigenziale si evidenzia che il fondo risorse decentrate (FO.R.D.) per il personale a tempo indeterminato è iscritto, interamente al capitolo 212015, per l'importo già previsto nel Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, secondo le proposte formulate dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica tenendo in considerazione le disposizioni del vigente C.C.R.L. per il triennio 2016/2018, in particolare degli articoli 88 e 89, e con le riduzioni previste dall'articolo 3 della legge di stabilità n. 13/2022. Lo stanziamento dovrà consentire, per ciascun anno, anche l'impegno della performance individuale prevista agli articoli 90 e 92 del citato Contratto, da imputare contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui le obbligazioni nei confronti del personale scadono o diventano esigibili.
11. Il Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti regionali è iscritto interamente al capitolo 212019 per l'importo già previsto nel Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, secondo le proposte formulate dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica tenendo in considerazione le disposizioni degli articoli 68, 69 e 70 del vigente C.C.R.L. per il triennio 2016/2018 e con le riduzioni previste dall'articolo 3 della legge di stabilità n. 13/2022. Lo stanziamento dovrà consentire, per ciascun anno, anche l'impegno della retribuzione di risultato da imputare contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui le obbligazioni nei confronti del personale scadono o diventano esigibili.
12. Nella considerazione che i vigenti CC.CC.RR.LL. del personale del comparto dirigenziale e non dirigenziale sono scaduti e che le economie accantonate nel risultato



di amministrazione al 31/12/2021 sono da riferirsi al rinnovo dei contratti del personale dirigenziale e non dirigenziale per il triennio 2019/2021, si richiama il disposto del punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che prevede che: "Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti". Pertanto il competente Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale effettuerà la stima delle risorse necessarie e dei tempi occorrenti per il rinnovo dei contratti 2022/2024, comprensive di oneri riflessi, e comunicherà le risorse da iscrivere nell'apposito fondo negli esercizi considerati nel bozzone.

13. Lo stanziamento proposto per il suddetto fondo (capitolo 212017) è quello risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 della legge di stabilità n. 13/2022.

Formulazione delle proposte di previsione

Ai fini della formulazione delle proposte si forniscono le indicazioni che ciascuna Amministrazione dovrà seguire in ordine ai disegni di legge di bilancio e di stabilità.

Preliminarmente si rappresenta che i documenti contabili dovranno essere coerenti con le politiche di sviluppo definite dal Governo regionale, nel rispetto degli equilibri finanziari e pertanto nei limiti delle risorse disponibili.

Al riguardo si fa presente che a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla legge regionale di stabilità per l'anno 2022 (legge regionale 25 maggio 2022, n.13) per alcune spese iscritte comunque con gli stanziamenti a legislazione vigente le relative norme autorizzatorie risultano oggetto di impugnativa; pertanto si invitano le Amministrazioni ad esaminare con attenzione le motivazioni del ricorso del Consiglio dei Ministri, valutando se ritengono di proporre l'abrogazione della norma impugnata o comunque il mancato rifinanziamento per gli esercizi successivi all'ultimo finanziato.

Per quanto concerne la revisione della spesa, che il Governo regionale ha assunto quale riferimento delle proprie politiche di bilancio e di riforma amministrativa, occorre formulare alcune considerazioni.

Come precisato dalla Corte dei conti Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 20/SEZAUT/2019/INPR, la **revisione della spesa** costituisce un vero e proprio processo di valutazione della performance delle politiche pubbliche, contraddistinto dalla individuazione

ex ante, da parte delle singole amministrazioni, di specifici piani di riduzione della spesa, da perseguirsi attraverso una sua ristrutturazione ad obiettivi immutati (revisione funzionale) ovvero mediante una riparametrazione degli stessi (revisione strategica) ¹.

Le linee-guida elaborate dalla Corte dei conti con la richiamata deliberazione del 2019, per quanto finalizzate, in via primaria, ad uniformare le attività di verifica svolte dalle Sezioni regionali, hanno, altresì, lo scopo di sostenere il continuo processo di cambiamento del management degli enti territoriali e pertanto sono in questa sede, per quanto di competenza, pienamente richiamate al fine di orientare le politiche di bilancio regionali.

La stessa Corte ha più volte sottolineato l'importanza della programmazione nel suo aspetto dinamico e pluralistico in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Il nuovo modo di intendere la programmazione, la gestione e la rendicontazione delle spese pubbliche valorizza la variabile temporale nell'impiego delle risorse acquisite (Sez. autonomie, deliberazione n. 4/2015), evidenziando la preminenza dei profili di sostenibilità della gestione necessaria ad assicurare gli equilibri finanziari del bilancio, parimenti sottolineati dalla giurisprudenza costituzionale.

La costruzione del bilancio 2023-2025, pur partendo da un dato di spesa storica, dovrà quindi tenere conto dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione, riqualificazione e revisione della spesa pubblica regionale che si possono conseguire sulle singole voci di bilancio.

Inoltre si fa presente che già dal Bilancio di Previsione 2021/2023 si è data attuazione all'Accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 che prevede una riduzione delle spese correnti finanziate con fondi regionali rispetto al corrispondente valore dell'impegnato nel 2018, ad esclusione di talune spese specificamente indicate nel predetto Accordo, per gli anni 2021, 2022 e 2023 rispettivamente di 40 milioni di euro, di 80 milioni di euro e di 125 milioni di euro.

Nel successivo Bilancio di Previsione 2022/2024 il predetto Piano di rientro è stato riformulato in riferimento al triennio 2022/2024, tenendo conto della riduzione della spesa corrente anche per l'anno 2024 di 175 milioni di euro.

¹

La stessa Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 20/FRG del 2014 ², ha differenziato la revisione della spesa "ideale" da quella "storica": la prima ha l'obiettivo principale di individuare misure di risparmio selettivo e di contrasto agli sprechi, fondate su una valutazione di sistema della spesa pubblica, che ne individui sia le priorità che i meccanismi di controllo, mentre la seconda si è tradotta in varie norme, quali, ad esempio, il d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla l. 6 luglio 2012, n. 94 (c.d. Spending Review n. 1), il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending Review n. 2) ed il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.



Analogamente è necessario che nel formulare le proposte per i capitoli di spesa interessati dal predetto Piano di rientro si tenga in adeguata considerazione il risparmio di spesa da garantire complessivamente nel triennio 2023/2025, che deve essere rispettivamente di 125 milioni, di 175 milioni e di 225 milioni rispetto agli impegni di spese correnti assunti nel 2018.

Già nel bilancio di Previsione dovranno essere garantite almeno le predette riduzioni, oltre ad un certo margine in considerazione che i valori di confronto a consuntivo dovranno comprendere anche l'impegnato derivante dal Riaccertamento che è assolutamente imprevedibile in fase previsionale. Inoltre ai sensi dell'articolo 1 della citata legge regionale n.9/2021, come modificato dall'articolo 1, comma 1 della L.r. n.13/2022, questa Ragioneria Generale provvede ad effettuare un monitoraggio periodico per l'esercizio in corso e qualora dovessero emergere situazioni tali da paventare il mancato rispetto dell'obiettivo prefissato proporrà di ricorrere alla limitazione all'assunzione di impegni di spesa corrente, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modificazioni.

Alla luce di quanto sopra rappresentato potranno essere prese in considerazione **esclusivamente** variazioni incrementative o nuove spese **solamente** se viene contestualmente proposta una **variazione compensativa** dal medesimo ufficio proponente del medesimo aggregato di spesa (corrente o altro titolo di spesa).

A far data dall'emanazione della presente circolare e sino alla presentazione del d.d.l. di bilancio troveranno applicazione le metodologie volte ad effettuare i controlli relativi all'attuazione delle misure dirette al contenimento della spesa pubblica, nonché le parallele misure di razionalizzazione, ponendo l'attenzione sulla sostenibilità della gestione per garantire gli equilibri finanziari del bilancio.

Come per l'esercizio finanziario 2022 gli importi inseriti nel bozzone sono esposti al centesimo di euro.

Le proposte formulate dovranno tenere conto delle disposizioni e dei principi contabili del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., proponendo stanziamenti di bilancio in termini finanziari rispondenti al citato principio della competenza finanziaria potenziata, di cui il legislatore nazionale ha fornito, per singole voci di bilancio, una esplicitazione dettagliata nell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, nonché nelle disposizioni del Titolo 2 del D.Lgs.

n.118/2011 e s.m.i. riguardante i “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”.

I modelli dei *reports* del Bilancio di previsione da presentare all'Assemblea Regionale Siciliana secondo gli schemi di bilancio del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. comprenderanno le somme reimputate, nonché le somme iscritte in corso d'anno a valere sugli esercizi 2023-2025; tuttavia, come già esplicitato, a codeste Amministrazioni ed Uffici equiparati, viene trasmesso il bozzone in forma semplificata contenente la sola previsione della “nuova competenza ordinaria”, cui andranno aggiunte, con una successiva elaborazione, le somme per le reimputazioni, e quelle relative alle quote iscritte con decreti.

I dati relativi a tali reimputazioni e iscrizioni di somme, nonché quelli relativi al Fondo pluriennale vincolato e alle quote già impegnate a valere sugli esercizi 2023-2025 verranno rielaborati al momento della predisposizione del documento per l'approvazione da parte della Giunta di Governo e inglobati negli stanziamenti degli anni corrispondenti al momento dell'approvazione finale del Bilancio di Previsione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Nel formulare le previsioni dovrà essere prestata particolare attenzione alla possibilità di proporre la soppressione di capitoli di entrata e di spesa qualora la normativa di supporto del relativo capitolo non sia più vigente o non risulti più la possibilità di acquisire entrate o impegnare spese, anche al fine di redigere un documento contabile non appesantito da capitoli non più utilizzabili.

Entrata

Come previsto dal principio contabile applicato della previsione di competenza finanziaria dall'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011, relativo al **principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio**, *“la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità...”*

Pertanto, ai fini della determinazione degli stanziamenti per le singole voci dello stato di previsione dell'entrata, occorre fare riferimento alle regole in materia di accertamento e alla relativa imputazione contabile esposte al paragrafo 3 del citato allegato 4/2.

Al riguardo si richiama quanto precisato nel punto 3.2 in ordine alla *“iscrizione della posta contabile”* che *“avviene in relazione al criterio della scadenza rispetto a ciascun*

esercizio finanziario”, per cui per il triennio 2023-2025 le previsioni delle entrate dovranno essere formulate in relazione all'ammontare di quelle che giungeranno a scadenza negli esercizi 2023-2025, sia che le stesse si siano perfezionate in anni precedenti, sia che si preveda si perfezionino nel corso del triennio, nonché tenendo in adeguata considerazione l'andamento del gettito acquisito all'erario regionale almeno per il triennio precedente.

Inoltre, con riferimento alle principali **tipologie di entrata** si raccomanda quanto segue:

- Per le **entrate aventi natura tributaria** le relative previsioni, accompagnate da una esaustiva relazione illustrativa che esponga i parametri e le variabili considerate per la determinazione delle somme proposte, devono essere formulate, oltre che in linea con la legislazione statale, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione degli introiti derivanti dai singoli tributi e delle variabili macroeconomiche cui il gettito è direttamente collegato. Al riguardo per la formulazione delle proposte si ricordano i contenuti degli Accordi con lo Stato stipulati in data 20 giugno 2016 e 12 luglio 2017 in materia di attribuzione alla Regione Siciliana del gettito delle imposte IRPEF ed IVA.

In particolare per le entrate tributarie devolute integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato ai sensi del punto 3.7.9, nelle more del prospetto comunicato formalmente da RGS-IGEPA entro il mese di maggio di ogni anno, le relative proposte devono quantificate “provvisoriamente sulla base dei dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto” tenendo conto comunque che lo sviluppo triennale relativo ai singoli capitoli di entrata presenti variazioni rispetto all'esercizio precedente non altalenanti, a meno di specifiche motivazioni che devono essere esposte nella relazione di accompagnamento con la relativa quantificazione esplicitandone i relativi criteri di quantificazione e le singole componenti che ne determinano gli scostamenti.

- Per le **entrate non tributarie** le previsioni devono essere effettuate tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascun cespite evidenziando, in apposita ed analitica nota illustrativa di accompagnamento, le ipotesi formulate, ed i parametri utilizzati, correlate con l'andamento del gettito degli esercizi precedenti.
- Inoltre si dovrà tenere conto per le entrate interessate dal Piano di rientro approvato con il Bilancio di previsione 2022/2024 (Allegato n.18), delle norme contenute nella legge regionale n.14/2022 e quanto altro attuato o da attuare in relazione ai contenuti dell'Accordo del 14 gennaio 2021.

- Nella Relazione di accompagnamento alle proposte di previsioni di bilancio dovrà essere fatto esplicito riferimento alle azioni con cui viene data attuazione ai contenuti del predetto Accordo e agli effetti finanziari per il triennio 2023/2025 discendenti dalle misure poste in essere o proposte, anche con eventuale riferimento alle norme proposte per la legge di stabilità.

In relazione a quanto previsto dal Titolo II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario - si precisa che, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 2-bis, e 2-ter, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, bisogna accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente. Inoltre deve essere accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale dell'eventuale disavanzo sanitario pregresso.

Nel "Bozzone" lo stanziamento del capitolo 413372 "QUOTA DI FONDO SANITARIO REGIONALE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ARPA SICILIA." (Parte del capitolo 413302) è pari a zero.

Infatti tra le criticità al Sistema sanitario Regionale rilevate dalla Corte dei conti in sede di Giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'anno 2019 si evidenzia l'assegnazione delle risorse afferenti al FSR destinate all'ARPA regionale dichiarata irregolare "in assenza di una qualsivoglia precisa destinazione delle stesse per specifiche finalità afferenti all'erogazione dei LEA."

Con l'art. 54 della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017, che ha aggiunto il comma 2 ter all'art. 90 della legge regionale n. 6 del 2001, ha annoverato fra gli enti del SSR anche l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), destinataria anch'essa di risorse, in sede di riparto del fondo sanitario. Detta disposizione normativa è stata oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, laddove qualifica l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente quale ente del servizio sanitario, per contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «tutela della salute» e di «coordinamento della finanza pubblica», sia con l'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto

suscettibile di generare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, eccedendo le competenze statutarie di cui agli artt. 14 e 17, lettere b) (igiene e sanità pubblica), e c) (assistenza sanitaria), dello statuto della Regione Siciliana.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 172 del 5 giugno 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto art. 54 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16, ritenendo la questione fondata con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Invero, con riferimento all'Agenzia regionale per l'Ambiente, l'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, prevede espressamente la destinazione annuale di una quota del FSR, pari a 29 milioni di euro, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti alle spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia stessa. Tale somma risulta annualmente stanziata sul capitolo di spesa 413372, rientrante nel perimetro sanitario regionale.”

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti - in considerazione della declaratoria di incostituzionalità intervenuta con la citata sentenza della Corte costituzione n. 172 del 5 giugno 2018, che ha investito la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, la quale all'art. 54 annoverava l'Arpa tra gli enti del SSR – hanno quindi rilevato l'irregolare assegnazione ed erogazione delle suddette risorse afferenti al FSR per finalità extra sanitarie.

In considerazione di tutto quanto sopra le previsioni di bilancio 2023-2025 dell'Assessorato Salute dovranno tener conto dell'entità della somma da destinare alle attività dell'ARPA riconducibile ai LEA, dando evidenza della quantificazione dell'importo e della relativa motivazione in una apposita e dettagliata relazione. L'eventuale differenza rispetto all'importo di 29 mln previsti dall'attuale normativa – nell'ipotesi che venisse confermato dal nuovo testo normativo che dovrà autorizzare la spesa e individuarne la copertura finanziaria - verrà posta a carico dei fondi ordinari della Regione in un capitolo di nuova istituzione.

Gli Assessorati regionali alla Salute ed al Territorio e Ambiente valuteranno di proporre apposita norma per la modifica dell'attuale disposto dell'art. 54 della LR 16/2017.

Si evidenzia inoltre che in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 4/8/2022 è stata istituita la Rubrica 6 “Ufficio speciale per la Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare, presso l'assessorato Regionale della Salute”.

Spesa

Ciascun Centro di responsabilità, nel formulare le proposte relative allo stato di previsione della spesa, dovrà quantificare gli stanziamenti di competenza nella misura necessaria per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Gli stanziamenti dovranno essere determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale (cf. Paragrafo 9.4 dell'All. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011).

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'articolo 4 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., per assicurare il necessario raccordo con il piano dei conti, la cui struttura rappresenta il riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica, i capitoli devono garantire il rispetto della codificazione del predetto piano dei conti almeno **al IV livello**.

In considerazione della scissione di molti capitoli di spesa al fine di rispettare la codificazione di IV livello del Piano Integrato dei Conti già dall'esercizio finanziario 2017 si è proceduto allo sdoppiamento di taluni capitoli.

Tuttavia, qualora codeste Amministrazioni ed Uffici equiparati ravvisino la necessità di dovere procedere ad ulteriori sdoppiamenti, dovranno provvedere a formulare la proposta di scissione, indicando il relativo stanziamento dei nuovi capitoli la cui somma, unitamente a quello del capitolo originario, non dovrà in alcun caso superare quella del capitolo originario stesso, ed indicare al contempo il relativo codice finanziario di IV livello.

In tali casi dovrà essere compilato l'apposito modello – **Allegato 1**, compresa la ripartizione dello stanziamento originario al fine di consentire l'istituzione del capitolo o dei nuovi capitoli di bilancio.

Al fine di individuare correttamente lo stanziamento dei capitoli da scorporare si allega, inoltre, il tabulato – **Allegato 2** relativo agli impegni ricorrenti già assunti in esercizi precedenti e nel corso dell'anno 2022 (registrati al sistema informativo fino al 23/09/2021 a valere sui capitoli originari al fine di assicurarne la copertura negli eventuali nuovi capitoli, nonché per determinare lo stanziamento dell'anno 2023 per assicurare almeno l'ammontare degli impegni già registrati nelle schede poliennali.

Le **Ragionerie centrali** dovranno assicurare che l'importo delle schede poliennali sia per i limiti d'impegno che per gli impegni ricorrenti per gli esercizi 2023, 2024 siano in linea

con i provvedimenti di impegno registrati al sistema informativo. Infatti in occasione di provvedimenti di disimpegno di somme spesso si è verificata l'esistenza di un importo superiore dell'importo attuale degli impegni dei primi due esercizi rispetto ai corrispondenti valori delle schede poliennali, poiché non risultava ridotto l'importo di queste ultime. La mancata riduzione dell'importo delle schede poliennali si ripercuote anche nelle schede dell'ultimo esercizio del triennio da considerare per le Previsioni di Bilancio, con la conseguenza che gli stanziamenti dell'ultimo esercizio del triennio risulterebbero pertanto superiori alle effettive esigenze, mentre un importo inferiore nelle schede poliennali rispetto all'importo attuale dell'impegno potrebbe condurre alla individuazione di uno stanziamento inferiore. Si raccomanda pertanto alle predette Ragionerie centrali di provvedere all'allineamento dei dati predetti, utilizzando per le necessarie verifiche le estrazioni del Super Inquiry (ad esempio Ambito I - Impegni Spesa al momento e Focus I02 - (Ambito I:) AMMIN.02 Impegni Pol. e Schede per la Ragioneria centrale delle attività Produttive).

Le proposte di previsione dovranno assicurare il prioritario obiettivo del contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso la gestione unitaria dei servizi strumentali tramite gli Uffici comuni, l'eliminazione di spese connesse a duplicazioni o sovrapposizione di strutture o funzioni, la razionalizzazione dei costi degli spazi occupati dagli uffici pubblici per conseguire la riduzione delle locazioni passive di cui alla lettera g) del punto 2 dell'Accordo del 14 gennaio 2021.

Nel rispetto del principio della "competenza finanziaria potenziata" le somme stanziare in ciascun anno del triennio dovranno comprendere anche le quote degli impegni assunti, o che si prevede di assumere nel corso del 2022, con imputazione agli anni successivi in riferimento ai cronoprogrammi e alle relative scadenze delle obbligazioni, i cui impegni potranno essere esaminati nel già citato Allegato 2.

Le previsioni formulate saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo e dell'ARS ed integrate, a cura della Ragioneria Generale, con l'indicazione dell'ammontare dei residui passivi che si presumono risultanti alla chiusura dell'esercizio 2022, delle somme re-imputate nei rispettivi esercizi finanziari con il riaccertamento straordinario ed i riaccertamenti ordinari susseguiti negli anni, delle quote iscritte negli esercizi 2023 e 2024 con variazioni di bilancio, nonché delle somme relative agli anni 2023-2025 discendenti da disposizioni di legge approvate nel corso dell'anno 2022 precedentemente all'emanazione della presente circolare.

In relazione ad alcune specifiche voci di spesa si precisa quanto segue:

- Con riguardo alle spese per il personale in servizio e per quello in quiescenza e per i correlati oneri sociali ed I.R.A.P., si demanda al competente Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ed al Comando del Corpo forestale, il compito di valutare la congruità degli stanziamenti proposti nell'allegato bozzone, tenuto conto della normativa vigente, dell'organico esistente, del personale in quiescenza e di quello che presumibilmente verrà posto in quiescenza nel prossimo triennio, specificando le singole componenti considerate per la quantificazione degli stanziamenti dei capitoli di rispettiva pertinenza. In merito si raccomanda di allegare alle proposte un dettagliato prospetto, corredato da analitica relazione, contenente tutti gli elementi utili alla corretta quantificazione dei predetti oneri, nonché gli importi da iscrivere nei singoli capitoli inseriti nelle differenti missioni e programmi, come già precedentemente esposto.
- Relativamente ai capitoli di spesa genericamente destinati a "spese di funzionamento" o "attività istituzionali", la cui denominazione non è direttamente riconducibile ad una voce di IV livello del Piano dei conti integrato, si citano ad esempio il capitolo 124379 - Spese per il funzionamento dell'ufficio del "garante della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale" e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dallo stesso, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste - assegnato all'Ufficio del Garante per la tutela dei detenuti, ed il capitolo 376530 - Spese per il funzionamento delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i centri regionali – assegnato al Dipartimento regionale dei Beni culturali, si raccomanda di suggerire ogni necessario "sdoppiamento dei capitoli" per l'adeguamento alla codifica prevista dal piano dei conti integrato come sopra rappresentato, pur nell'ambito degli stanziamenti già presenti per i capitoli originari.
- In merito alle spese rientranti nella categoria dei consumi intermedi ed a quelle relative ai trasferimenti ad Agenzie ed Enti regionali, codeste Amministrazioni o Uffici equiparati dovranno tenere conto delle esigenze di contenimento della spesa sopra richiamate e fare riferimento alle regole previste dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. lettere b) – Spese relative all'acquisto di beni e servizi, c) - Spesa relativa a trasferimenti correnti, d) - spesa per l'utilizzo di beni di terzi ed e) – disposizioni in materia di IVA, in ordine all'imputazione della spesa corrente;
- Con riferimento ai capitoli destinati al pagamento delle annualità di limiti poliennali d'impegno, codeste Amministrazioni dovranno aggiornare gli importi degli stanziamenti indicati nel bozzone, verificando le obbligazioni giuridiche assunte per il triennio 2023-

2025 e, nell'ipotesi di nuovi limiti di impegno, autorizzati con leggi approvate nel corrente anno, inserire gli importi che si ritiene giungeranno a scadenza negli esercizi considerati;

- Con riguardo ai programmi di iniziativa statale o comunitaria, al fine di una più precisa quantificazione dei fondi destinati alla spesa per il cofinanziamento regionale, si chiede alle Amministrazioni che intendono aderire a progetti che prevedono anche il concorso finanziario della Regione (**cofinanziamento regionale**), di comunicare preventivamente gli importi ed il relativo cronoprogramma;
- Per quanto concerne i programmi del periodo di programmazione comunitaria 2014/2020, considerato che i capitoli vengono istituiti sulla base dei cronoprogrammi della spesa, è necessario che le Autorità di gestione forniscano il dato relativo alla quota di cofinanziamento regionale da iscrivere nei singoli anni del Bilancio 2023-2025.

Al fine di consentire la formulazione delle previsioni di bilancio sulla base delle indicazioni sopra rappresentate, ciascuna Amministrazione o Ufficio equiparato avrà cura di fornire:

- l'importo degli impegni che stima di assumere entro il 31/12/2022 e di imputare agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato; tale stima si aggiungerà alle somme reimpegnate negli anni 2022/2024 per effetto dei riaccertamenti straordinario ed ordinario, dei residui e imputate agli anni 2022/2024 ed affluirà nel campo "di cui già impegnato" del bilancio di previsione 2023-2025;
- La stima delle somme che si prevede di iscrivere nell'anno 2022 con imputazione agli esercizi successivi al 2022, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2022 e che affluirà nel campo "fondo pluriennale vincolato" del bilancio di previsione 2023-2025.

Le proposte di previsione di spesa dovranno essere formulate con estremo rigore in considerazione delle criticità finanziarie e degli equilibri di bilancio da mantenere, nonché della limitatezza delle risorse a disposizione conseguente agli effetti della riduzione del gettito delle entrate per effetto della pandemia COVID-19 e degli incrementi dei costi conseguenti alla guerra in Ucraina, che potranno registrarsi nel triennio 2023/2025.

Risulta essenziale che gli stanziamenti proposti per i singoli capitoli di bilancio siano illustrati con apposite e dettagliate relazioni tecniche, da inviarsi anche in formato editabile, contenenti i criteri di determinazione ed ogni altro elemento utile, affinché questa Ragioneria

Generale possa elaborare un'unica relazione di accompagnamento allo schema di disegno di legge di bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale per il successivo deposito presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

UFFICI SPECIALI

La Segreteria Generale vorrà segnalare la costituzione o la cessazione di Uffici speciali.

Si ritiene utile segnalare che l'Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti, istituito con Delibera di Giunta n. 456/2019 avrà scadenza nel mese di dicembre 2022, pertanto tutti i capitoli della relativa Rubrica di bilancio vengono proposti come soppressi, fermo restando le determinazioni che verranno assunte medio tempore.

FONDO CONTENZIOSO

Con riferimento ai contenziosi si ricorda quanto disposto al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. in ordine all'obbligo di accantonare al Fondo rischi contenzioso (capitolo 215740) le somme corrispondenti al contenzioso in itinere.

In particolare “nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.

È evidente che l'accantonamento deve essere commisurato al valore scaturente dal “significativo grado di soccombenza” e che se viene comunicato il solo valore del contenzioso senza la rideterminazione in base al “coefficiente di rischio” l'importo accantonato risulterà superiore a quanto previsto dal richiamato principio contabile,



determinando una immobilizzazione ingiustificata di risorse finanziarie sottraendole ad altre destinazioni.

A tal fine si richiamano, anche in considerazione dei contenuti nelle relazioni della Corte dei Conti in sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, che la valutazione del rischio di soccombenza dovrà essere effettuata in linea con gli standard nazionali e internazionali in materia di contabilità (in particolare IAS 37 e OIC 31).

Riguardo ai pertinenti principi contabili, si ricorda che, secondo l'OIC 31, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati; si tratta di passività potenziali, cioè connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio ma caratterizzate da uno stato d'incertezza, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti:

- un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile; si tratta di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione;
- un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Il Principio IAS 37 “Accantonamenti” definisce gli accantonamenti come passività con scadenza o ammontare incerti. Un accantonamento deve essere contabilmente rilevato se, e solo se:

- a) esiste un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- b) è probabile (cioè è più verosimile piuttosto che il contrario) che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici;
- c) può essere effettuata una stima attendibile dell'importo derivante dall'adempimento dell'obbligazione.

Al riguardo, secondo gli orientamenti della giurisprudenza contabile (Sezione della Corte dei conti - Campania 7 /2018/PRSP) le passività, certe e potenziali, sono distinte tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- debito certo, indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva;

- passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui il legale abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;

- passività "possibile", che (secondo il documento OIC n. 31 e lo IAS 37) è quella per la quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del 10% legato alla passività definita "remota";

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Come è noto è stato realizzato da parte di Sicilia Digitale S.p.A. l'applicativo per la gestione di una banca dati per la gestione del contenzioso, sulla base delle indicazioni fornite congiuntamente da questa Ragioneria Generale e dall'Ufficio Legislativo e legale.

*** / ***

Nella predetta banca dati si è avviato già dall'esercizio 2021 il caricamento di tutti i contenziosi esistenti da parte di ogni Dipartimento/ufficio equiparato. I dati caricati ed il relativo accantonamento già dal Bilancio di Previsione 2022/2024 sono stati utilizzati per la determinazione della somma stanziata nel Bilancio di Previsione 2022/2024 e per l'accantonamento del fondo contenzioso del Risultato presunto al 31/12/2021.

Dovendo procedersi alla nuova quantificazione del fondo contenzioso, in sede di Bilancio di previsione 2023/2025 ogni Dipartimento/ Ufficio deve procedere a:

1. caricare ogni contenzioso pervenuto affinché la banca dati sia sempre aggiornata. Si raccomanda di inserire tutte le informazioni richieste nell'applicativo;
2. per i contenziosi già caricati ma con "numero provvisorio" è necessario che si provveda ad attribuire i numeri definitivi sulla base delle comunicazioni ricevute, ove si riscontrasse che il contenzioso era già stato caricato nella banca dati con numero provvisorio dovrà procedersi alla richiesta di annullamento per evitare duplicazioni. Per quanto riguarda i contenziosi caricati con numeri provvisori si evidenzia che risultano esistenti contenziosi con numeri provvisori riferiti a date antecedenti il 2022. In questi casi ogni amministrazione avrà cura di procedere ad accurate verifiche affinché provveda a completare con il caricamento dei dati con i riferimenti certi.

3. per i contenziosi conclusi con sentenza Sfavorevole, per i quali è stata presentata scheda debitoria per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera A), a seguito del Riconoscimento dei debiti fuori bilancio e delle variazioni discendenti comunicate con le note di seguito indicate, ogni Dipartimento dovrà aggiornare il corrispondente contenzioso con i dati relativi all'impegno ed al pagamento delle partite debitorie ed in particolare per il riconoscimento dei debiti avvenuti nel 2022.

riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.			
VARIAZIONI DI BILANCIO - COMUNICAZIONI			
prot	data	DDL N/ANNO	PERIODO
49990	23/05/2022	1225/2022	debiti fuori bilancio IV TRIMESTRE 2021
38752	15/04/2022	1202/2021	debiti fuori bilancio GENNAIO 2022
46535	06/05/2022	1217/2022	debiti fuori bilancio FEBBRAIO 2022
51600	30/05/2022	1235/2022	debiti fuori bilancio MARZO 2022
69113	11/07/2022	1245/2022	debiti fuori bilancio APRILE 2022
85293	25/08/2022	1268/2022	debiti fuori bilancio MAGGIO 2022
87699	05/09/2022	1282/2022	debiti fuori bilancio GIUGNO 2022
			seguiranno ulteriori comunicazioni sui prossimi ddl presentati.

4. per i contenziosi conclusi con sentenza Favorevole ogni Dipartimento/Ufficio equiparato dovrà procedere a caricare per ogni contenzioso tutte le informazioni inerenti le somme da svincolare, al fine di evitare il mantenimento di accantonamenti di risorse non più giustificati.

Devesi, purtroppo, constatare che già negli esercizi scorsi sono state mosse numerose criticità sui dati forniti dai Dipartimenti (seppur oggi l'attuale banca dati ha sicuramente migliorato la raccolta dei dati) e sulla quantificazione dell'accantonamento che hanno comportato importanti rilievi da parte della Corte dei Conti sia in sede di Parifica che in sede di esame del bilancio di previsione. A tal proposito è stato evidenziato che costituisce preciso obbligo di ciascuna Amministrazione nel rispetto delle scadenze fissate per la predisposizione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto, con le relative disposizioni impartite di tempo in tempo, procedere alla ricognizione ed all'aggiornamento del contenzioso pendente, nonché alla stima del rischio di soccombenza di ciascuna controversia (probabile, possibile o remoto) allo scopo di procedere ad una corretta quantificazione degli accantonamenti sull'apposito fondo.

Pertanto concluse le attività sopra indicate ogni Dipartimento o ufficio equiparato dovrà procedere alla ricognizione ed all'aggiornamento del contenzioso pendente e dei dati

inseriti per ogni contenzioso, avendo particolare attenzione a: l'importo del contenzioso, le somme già impegnate (che dovranno essere escluse dall'accantonamento), le spese di giudizio (su base stimata) e la percentuale di soccombenza attribuita sulla base della stima del rischio di soccombenza, che deve essere riferita secondo i principi dell' OIC 31 e dell'IAS 37, che stabiliscono come i contenziosi possono essere distinti secondo la sottostante classificazione riportata in tabella.

STIMA RISCHIO SOCCOMBENZA	
CERTO	100%
PROBABILE	<100% and >50%
POSSIBILE	< 50% and > 10%
REMOTO	< 10% and > 1%
IMPOSSIBILE	0%

Particolare attenzione si richiede ai soggetti in indirizzo per l'inserimento dell'importo contenzioso atteso che si è riscontrato in diversi casi "NON DETERMINATO" o "NON DETERMINABILE" nella considerazione che anche su tale aspetto la Corte dei Conti ha formulato dei rilievi, che unitamente agli altri, hanno portato il medesimo organo di controllo a considerare inattendibile la determinazione dell'accantonamento. Si invita pertanto ad individuare comunque un importo del contenzioso sulla base di una stima che prenda in considerazione ad esempio il valore del contenzioso ed i valori dei contenziosi analoghi o eventualmente ad indicare nell'apposita casella la motivazione per cui non viene indicato il valore (per esempio controversie che non hanno refluenze finanziarie quali quelle di impugnazione del silenzio dell'Amministrazione o altro provvedimento dell'Amministrazione in assenza di richiesta risarcitoria e di richiesta di pagamento di somme). Sicilia Digitale S.p.A. provvederà a rendere obbligatorio l'inserimento dell'importo del contenzioso diverso da zero se non viene indicata la motivazione che non ne consente la determinazione.

Analoghe considerazioni sono state fatte dalla Corte dei Conti sulla mancanza dell'indicazione di una stima delle spese legali; pertanto si invita a prestare particolare attenzione al relativo valore indicandone, anche in tale caso, le motivazioni specifiche nel caso in cui non sia possibile l'individuazione e si rimanda a quanto indicato dall'Ufficio Legislativo e Legale giusta nota prot. 17245 del 23/02/2022.

Infine, ma non per questo meno importante si ritiene opportuno evidenziare che per i contenziosi ATTIVI (contenziosi sorti su somme da riscuotere) saranno accantonate le sole somme inerenti le spese di giudizio, e non – ovviamente - le sorti capitale da riscuotere.



Si ribadisce che ogni Amministrazione è responsabile dei dati inseriti e degli accantonamenti indicati, evidenziando che il mancato aggiornamento dei dati e/o l'eventuale maggiore accantonamento richiesto, nei fatti sottrae la possibilità per il Governo di avere maggiori risorse soprattutto negli esercizi di cui si va a formare il bilancio triennale di previsione con documento per la collettività.

Si raccomanda pertanto a codesti Uffici di provvedere ad immettere i dati completi di tutte le informazioni richieste per consentire la corretta quantificazione dell'accantonamento nel Risultato di Amministrazione e dello stanziamento nel Bilancio di Previsione 2023/2025.

Il caricamento o aggiornamento dei dati come sopra indicato dovrà avvenire entro e non oltre il **15 ottobre 2022** per consentire le verifiche sui dati immessi nella Banca dati ed individuazione di eventuali rettifiche per incongruenza degli stessi.

In tale data (15 ottobre 2022) verranno estrapolati i dati dall'apposto applicativo per consentire, dopo le eventuali rettifiche a seguito dei controlli, l'elaborazione delle somme necessarie da iscrivere nel capitolo del Fondo contenzioso (capitolo 215740) in relazione ai nuovi contenziosi sorti a partire dal 1/1/2022 e delle somme da accantonare per la determinazione del Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2022.

Resta inteso che codesti Dipartimenti e Uffici equiparati dovranno comunque continuare nell'immissione dei nuovi contenziosi per consentire a questa Ragioneria Generale di estrapolare i dati dall'applicativo anche in data successiva, e se dovesse risultare necessario un aggiornamento in considerazione di un eventuale disegno di legge di approvazione di esercizio provvisorio e ad una data ancora successiva.

Tuttavia si è avuto modo di constatare che in riferimento a diversi contenziosi il caricamento dei dati avviene immediatamente prima dell'invio della scheda di debito fuori bilancio per il riconoscimento dei debiti con il provvedimento legislativo ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e non nel momento in cui gli uffici regionali sono venuti a conoscenza del relativo contenzioso. Ciò determina che al momento dell'estrazione dei dati per la determinazione dell'accantonamento nel Risultato di amministrazione e dello stanziamento del capitolo 215740 per tali contenzioni ancora non inseriti nella banca dati della "Gestione contenziosi" non sia stata creata la relativa copertura con il predetto capitolo 215740 determinando l'impossibilità dell'inserimento del contenzioso nel disegno di legge per il riconoscimento del debito e la restituzione della scheda all'ufficio proponente della

scheda presentata. Si raccomanda pertanto di procedere ad un'attenta analisi degli atti in possesso affinché siano inserite nella banca dati "Gestione contenzioso" tutti i contenziosi di cui si è a conoscenza mediante un continuo monitoraggio.

BILANCIO DI CASSA

Come evidenziato in premessa, le disposizioni del comma 1, dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 prevedono che il bilancio annuale, coincidente con il primo anno del triennio, sia predisposto anche in termini di cassa.

Al fine di predisporre le previsioni di cassa per l'anno 2023, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., le relative proposte saranno formulate in termini di singolo capitolo di bilancio.

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

Tenuto conto della rilevanza che assumono i riferimenti normativi a sostegno delle diverse voci di entrata e di spesa, si invitano codeste Amministrazioni ed Uffici equiparati alla verifica degli stessi e a comunicare eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare.

LEGGE DI STABILITA'

Il punto 7 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. disciplina il contenuto della legge di stabilità regionale che deve contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, nei limiti di quanto di seguito riportato.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;



d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno dei vincoli di finanza pubblica.

Pertanto, tutti i rami dell'Amministrazione regionale, già in fase di elaborazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, sono invitati ad individuare nell'ambito delle proprie attribuzioni, misure dirette al **contenimento delle spese** ed al **reperimento di risorse aggiuntive**, senza formulare proposte di nuove autorizzazioni di spesa non disciplinate dalla legislazione già vigente.

Si ribadisce, al riguardo, che in vista della manovra finanziaria per il triennio di riferimento, ogni ramo di Amministrazione dovrà proporre esclusivamente modifiche normative che possano condurre a ridimensionare gli effetti finanziari delle principali leggi di spesa dei settori di rispettiva competenza ed iniziative legislative mirate all'acquisizione di nuove e/o maggiori entrate a carattere permanente.

Pertanto, ove per corrispondere alle richiamate esigenze di riduzione della spesa pubblica, si debba procedere all'adeguamento di norme autorizzative di livelli di spesa non più sostenibili, codeste Amministrazioni dovranno, per quanto di rispettiva competenza, proporre le relative norme di modifica o di abrogazione da inserire nel disegno di legge di stabilità.

Si procederà pertanto *in un'unica sessione* ad approvare *il progetto di legge di stabilità, e il progetto di legge di bilancio*.

Si sottolinea ancora una volta l'obbligo di corredare tutte le proposte di iniziativa legislativa, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e s.m.i. e dall'art.17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i., di una dettagliata relazione tecnica che illustri i principi ispiratori, i contenuti, le finalità e gli obiettivi perseguiti, con la quale si dia dimostrazione dei dati e della relativa fonte, della quantificazione

degli effetti finanziari (maggiori o minori entrate ovvero minori o maggiori oneri), e dei metodi adottati per la loro determinazione mediante prospetti dimostrativi e di ogni altro correlato elemento utile, nel rispetto di quanto contenuto nella Circolare di questo Assessorato n. 15 del 25/07/2018 relativa a “Copertura finanziaria delle leggi e relazione tecnica” ed in particolare per quanto sopra detto in ordine al finanziamento dell’ARPA.

In mancanza degli stessi le norme proposte non potranno essere prese in considerazione da questo Assessorato per la redazione del Disegno di legge di stabilità (e dell’eventuale disegno di legge ordinamentale) ed i relativi oneri non potranno in alcun modo essere inseriti nella manovra finanziaria.


Nello svolgimento delle attività e delle procedure indicate con la presente circolare si confida nella rigorosa osservanza delle indicazioni ivi contenute, nonché nel rispetto del calendario degli adempimenti, per la cui ottemperanza le proposte dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2022 alle rispettive Ragionerie Centrali, e, corredate della relazione illustrativa che comprenda eventuali iniziative legislative da inserire nel disegno di legge di stabilità e negli eventuali disegni di legge collegati oltre che in formato PDF, debitamente sottoscritte dall’Assessore al ramo e dal Dirigente Generale competente, anche in formato editabile (Microsoft Word, OpenOffice, Writer, ecc.).

Le Ragionerie Centrali a seguito dei dovuti controlli anche del rispetto della presente circolare, avranno cura di far pervenire le predette proposte al Servizio 3 - Bilancio e Programmazione di questa Ragioneria Generale e all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per l’Economia, con le valutazioni ed osservazioni di propria pertinenza, entro il giorno 12 ottobre 2022 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it;
- dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it.

Si evidenzia la necessità che ciascun centro di responsabilità osservi rigorosamente il rispetto dei termini temporali sopra richiamati al fine di consentire il completamento dell’iter dei disegni di legge afferenti al ciclo del bilancio nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente (31 ottobre 2022).


In conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, il progetto di bilancio della Regione per il triennio 2023-2025 (c.d. Bozzone) è trasmesso per via telematica



ed in formato “PDF” alle caselle di posta elettronica certificata di codeste Amministrazioni, unitamente alla presente ed ai relativi allegati. nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana.

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Ignazio Tozzo)

Il Dirigente
(Gloria Giglio)



L'ASSESSORE REGIONALE
(Avv. Gaetano Armao)



Si allegano:

- **Rubriche** di pertinenza degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del “Bozzone” 2023-2025
- **Allegato 1** – Modello per la suddivisione dei capitoli
- **Allegato 2** – Elenco impegni ricorrenti